

REGOLAMENTO (CEE) N. 3575/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1988

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II, eccetto l'Unione Sovietica III, eccetto l'Unione Sovietica IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, nel settore granturco, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che esistono dei bisogni su dei mercati specifici e che, allo scopo di assicurare l'approvvigionamento, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata ai paesi delle zone I, II, eccetto l'Unione Sovietica III, eccetto l'Unione Sovietica IV, V, VI, VII, VIII, alla Repubblica democratica tedesca e alle isole Canarie;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86⁽⁵⁾; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 279/75 per quanto riguarda il

termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.
2. La gara verte sul granturco da esportare verso i paesi delle zone I, II, eccetto l'Unione Sovietica III, eccetto l'Unione Sovietica IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione⁽⁶⁾.
3. La gara è aperta fino al 25 maggio 1989. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 ammonta a 12 ECU/t.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32.